



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I – Ordinamenti – formazione - diritto allo studio

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Articolo 1 – Composizione

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07, opera presso l'Ufficio Scolastico Regionale l'Organo di Garanzia Regionale composto, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti individuati dal Gruppo di lavoro dei referenti provinciali per la partecipazione studentesca e da un genitore individuato dal FORAGS. Per la scuola secondaria di I grado, in luogo degli studenti, sono designati altri due genitori. È presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo Delegato.
2. L'Organo di Garanzia Regionale così nominato rimane in carica per due anni scolastici.

Articolo 2 – Competenze

1. L'Organo di Garanzia Regionale ha la funzione di esprimere un parere vincolante al Direttore Generale in sede di decisione dei reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria di II grado o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
2. Il termine per la proposizione del reclamo al Direttore Generale è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
3. L'Organo di Garanzia, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dalla Amministrazione.
4. Il parere di cui al comma 1 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data della prima seduta dell'Organo di Garanzia. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 3 – Funzionamento

1. L'Organo di Garanzia Regionale si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta è necessario esprimere un parere ai sensi dell'art. 2, comma 1.

2. I componenti dell'Organo sono convocati con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. La convocazione contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare.
3. L'Organo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e risulti presente la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza (metà più uno) dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il presente Regolamento è approvato all'unanimità dei presenti, in data 15 dicembre 2008, dai componenti dell'Organo di Garanzia Regionale.

Per il Presidente	Dott.ssa Carmela Palumbo	
Il Delegato	Dott.ssa Gianna Miola	_____
Componenti		
Rappresentanti studenti:	Alessandro Rossi	_____
Rappresentanti genitori	Sig. Fabrizio Azzolini	_____
	Sig. Adriano Coccia	_____
	Sig.ra Paola Brandolino Pascotto	_____
Rappresentanti docenti:	Prof.ssa Anna Lisa Tiberio	_____
	Dott.ssa Silvia Cason	_____
	Prof.ssa Laura Di Lucia Coletti	_____